

Con questa proposta di legge, si introduce un inasprimento della pena per il reato di “calunnia” se commesso da un coniuge oppure da un convivente, con l’evidente scopo di far condannare, il coniuge oppure il convivente con l’evidente scopo di ottenere tutti i benefici previsti dalla legge nei casi di separazione, oppure affido dei figli.

Inoltre, si introducono delle sanzioni e provvedimenti ablativi nei confronti del coniuge o convivente che effettua false accuse calunniose nei confronti dell’altro coniuge o convivente, tramite l’introduzione dell’art. 337-decies nel codice civile.

Purtroppo, in tantissimi casi, anche i procedimenti aperti con querela dalle persone vittime di calunnia, vengono archiviati e quindi non possono essere depositati in sede civile di separazione, come prova del torto subito.

“I maltrattamenti in famiglia stanno diventando un’arma di ritorsione per i contenzioni civili durante le separazioni. Solo in 2 casi su 10 si tratta di veri maltrattamenti il resto sono querele enfatizzate e usate come ricatto nei confronti dei mariti durante le separazioni”. Questa dichiarazione fu fatta dal PM Carmen Pugliese nel gennaio del 2009, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Nell’aprile del 2010 – nel corso di un convegno dell’Associazione Nazionale familiaristi Italiani – la psicologa giuridica Sara Pezzuolo dichiarò che le false accuse di maltrattamenti, percosse, abusi sessuali e violenze di vario genere costruite al solo scopo di eliminare l’ex marito dalla vita dei figli oscillano da un minimo di 70 a un massimo di 95 per cento. A queste dichiarazioni ne sono seguite altre, tutte volte a segnalare un progressivo incremento di questo tipo di denunce nel corso delle cause di separazione o nei conflitti tra ex coniugi per le decisioni che riguardano i figli, le spese, la collocazione ecc. Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia, ma anche altri paesi.

Tra i falsi abusi, quello a carattere sessuale è il più temibile sia perché crea tensioni e sofferenza nella persona ingiustamente accusata, sia perché il solo sospetto di pedofilia ha l’effetto di separare il genitore dai figli per un lungo periodo. Poiché i tempi della giustizia sono lunghi, anche quando il sospettato e ingiustamente accusato alla fine viene assolto, in parenti, amici e conoscenti può restare il dubbio che “qualcosa sia accaduto”. Una falsa accusa di abuso sessuale rappresenta quindi un colpo molto duro all’immagine dell’accusato che sconvolge quasi sempre la sua vita, avvelena i rapporti familiari e non lascia indenni i figli.

Secondo alcune statistiche, la maggior parte delle false accuse di abuso sessuale proviene dalle madri (tra l’85 e il 95%) le quali possono essere in cattiva fede, ma anche in buona fede. Ecco uno scenario tipico di una madre “in buona fede”. Il bambino mostra un disagio che sembra aumentare dopo le visite dal padre. La madre è convinta che questo malessere sia la conseguenza di approcci malsani e comunica un sentimento di allarme al figlio/a senza considerare che il malessere può essere causato dalla separazione e non da motivi ulteriori. Parlando con il figlio/a, o di fronte a lui, insinua dubbi su certi comportamenti “inadeguati” del padre e il bambino viene man mano contagiato dalle domande che ella gli pone dopo le visite e dalle reazioni di lei, cosicché, alla fine, può arrivare a dire ciò che lei si attende da lui. In questo progredire graduale, un passaggio critico si verifica quando la mamma, nel fargli il bagno, nota un rossore nelle parti genitali: invece di pensare ad una attività automanipolatoria il pensiero va subito ad un contatto malsano.

E’ utile sapere che gli studi e le ricerche che hanno messo a confronto gruppi di bambini vittime di reali abusi sessuali con gruppi di bambini al centro di denunce infondate hanno evidenziato che, al termine dell’iter giudiziario, i sintomi e i problemi psicologici sono simili in entrambi i gruppi

(Fonagy e Sandler, 2002). Al termine di una ricerca su 70 bambini (Camerini et al. 2010), 50% vittime di abuso sessuale e 50% coinvolti in false denunce gli autori hanno concluso: “I procedimenti penali sono in grado di incrementare i fattori di stress dovuti al rapporto con il sistema giudiziario e con i servizi sociosanitari in entrambi i gruppi; nel gruppo delle denunce infondate aumenta significativamente la probabilità di sviluppare veri e propri sintomi psicopatologici nei bambini coinvolti”.

Ecco di seguito la proposta di legge per l'aumento delle pene a carico dei coniugi o conviventi che accusino falsamente la controparte pur sapendo che non ha commesso il fatto, ed una proposta di modifica del Codice Civile, al fine di assegnare i figli al genitore adeguato tramite un affidamento esclusivo. Allo stesso tempo punire adeguatamente il genitore che accusa falsamente l'altro genitore sono al fine di ottenere affidamento figli, assegnazione della casa familiare e relativo assegno di mantenimento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

1. E' inserito il seguente art. 368-bis nel Codice Penale, come introdotto nel seguente art.2

Art. 2

Art. 368-Bis Codice Penale <<Reato di calunnia commesso da un coniuge o convivente>>

Il coniuge o convivente che , con [denuncia](#) [c.p.p. 333], [querela](#) [c.p.p. 336], [richiesta](#) [c.p.p. 342] o [istanza](#) [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'[Autorità giudiziaria](#) o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale⁽¹⁾, incolpa di un reato la persona che egli sa innocente⁽²⁾, ovvero simula a carico di lui le [tracce di un reato](#)⁽³⁾, è punito con la [reclusione](#) da **5 ad 8 anni**.

La pena è aumentata da **7 a 10 anni**, se s'incolpa la persona di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da **9 a 12 anni**, se dal fatto deriva una [condanna](#) alla reclusione superiore a cinque anni; è da **10 a 20**, se dal fatto deriva una condanna all'[ergastolo](#).

Art. 3

Il Pubblico Ministero, entro il termine perentorio di 7 giorni, dalla ricezione della notizia di archiviazione o assoluzione del genitore falsamente accusato, provvede al rinvio a giudizio, del

genitore falsamente accusante, affinché si proceda alla condanna prevista dall'art. **368-bis comma 2** del Codice Penale.

Art. 4

E introdotto il seguente **Art. 337-decies** del Codice Civile, dal titolo: **“Sanzioni e provvedimenti ablativi nei confronti del coniuge o convivente che effettua accuse calunniose, nei confronti dell'altro coniuge o convivente”**, con previsioni dei seguenti provvedimenti:

1) Il coniuge o convivente che calunnia l'altro genitore, con false dichiarazioni in denunce o querele per presunti maltrattamenti, percosse, maltrattamenti ed abusi nei confronti dei figli, nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria abbia accertato l'innocenza dell'incolpato per non aver commesso il fatto, provvede come segue nei seguenti punti.

2) Il Giudice provvede senza indugio e comunque nel termine perentorio di 7 giorni, ad applicare quanto previsto dall'art. 330 e seguenti del Codice Civile, con provvedimento analiticamente motivato, che preveda la decadenza della capacità genitoriale del genitore falsamente accusante. Il provvedimento del Giudice deve prevedere l'allontanamento coatto immediato dalla casa familiare del genitore “falsamente accusante” e l'affido esclusivo dei figli all'altro genitore. Disporre, inoltre, che il genitore “falsamente accusante”, possa vedere i figli solo per alcune ore e giornate dettagliate con apposito calendario, tramite le cosiddette “visite protette”, prevedendo l'obbligo della presenza di un operatore qualificato indicato dal servizio sociale, per il genitore decaduto dalla capacità genitoriale.

3) Il Giudice con proprio provvedimento, per sentenza deve disporre che genitore “falsamente accusante” l'addebito per colpa della separazione e di conseguenza prevedere:

a) perdita del diritto all'assegno di mantenimento;

b) perdita dell'aspettativa successoria;

c) condanna al pagamento di tutte le spese relative alla causa di separazione o divorzio, con inclusione degli onorari a favore dei legali di controparte.